

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1369 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2020

**che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 istituisce una nomenclatura delle merci (di seguito denominata «nomenclatura combinata» o «NC») che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell'Unione e di altre politiche unionali relative all'importazione o all'esportazione di merci.
- (2) Il regolamento istituisce inoltre una tariffa integrata dell'Unione europea (di seguito denominata «TARIC») che risponde alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero, delle politiche commerciali e agricole e di altre politiche unionali relative all'importazione o all'esportazione di merci.
- (3) Per consentire all'Unione di monitorare le statistiche relative esclusivamente all'importazione di merci specifiche, la creazione di sottovoci statistiche nella TARIC è lo strumento più appropriato; tali codici statistici TARIC sono stabiliti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, parte terza (Allegati tariffari), allegato 10 «Codici statistici TARIC».
- (4) La pandemia di COVID-19 è tuttora in corso nell'Unione e pertanto negli Stati membri la domanda di determinati dispositivi medici, in particolare di maschere facciali di protezione, è elevata e le importazioni di tali merci comportano ulteriori difficoltà per le autorità doganali.
- (5) L'uso e la domanda crescenti di maschere facciali di protezione nell'Unione sono notevoli nella situazione attuale, in quanto gli Stati membri stanno lottando contro la diffusione della COVID-19, e tali prodotti continueranno probabilmente a rivestire grande importanza in futuro.
- (6) Al fine di agevolare e armonizzare i controlli doganali negli Stati membri a livello dell'Unione è opportuno creare ulteriori sottovoci TARIC corrispondenti a un livello di dettaglio più elevato per le diverse maschere facciali di protezione, in funzione delle loro capacità di filtraggio. Tali sottovoci supplementari consentirebbero di distinguere più rapidamente i prodotti in questione da altri prodotti della stessa sottovoce, mitigando in tal modo l'impatto di eventuali ritardi nella catena di approvvigionamento durante la pandemia.
- (7) Tali sottovoci TARIC supplementari dovrebbero inoltre essere create al fine di garantire un migliore monitoraggio dei flussi commerciali delle maschere facciali di protezione.

<sup>(1)</sup> GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

- (8) Le sottovoci TARIC supplementari faciliterebbero inoltre l'attuazione da parte degli Stati membri della decisione (UE) 2020/491 della Commissione <sup>(2)</sup>. Poiché le maschere facciali di protezione sono tra i prodotti più importati, la loro specifica identificazione nella TARIC consentirebbe un processo di dichiarazione più rapido permettendo di distinguere tali prodotti da altri prodotti attualmente classificati nella stessa sottovoce.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 2658/87.
- (10) Affinché le autorità doganali, che stanno attuando la decisione (UE) 2020/491, possano beneficiare quanto prima di tale misura e facilitare la catena di approvvigionamento rapida di tali prodotti, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2020

*Per la Commissione*  
*A nome della president*  
Gerassimos THOMAS  
*Direttore generale*  
*Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale*

---

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2020/491 della Commissione, del 3 aprile 2020, relativa all'esenzione dai dazi all'importazione e all'esenzione dall'IVA all'importazione concessa per le merci necessarie per contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 nel 2020 (GU L 103I del 3.4.2020, pag. 1).

## ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è così modificato:

1) nella parte seconda, sezione XI, capitolo 63, la riga relativa al codice NC 6307 90 98 è sostituita dalla seguente:

«6307 90 98	---- altri (*)	6,3	-
-------------	----------------	-----	---

(\*) Codici statistici TARIC: cfr. allegato 10.»;

2) nella parte terza, nell'allegato 10, sono inserite le seguenti righe:

«6307 90 98	---- altri:	
	----- di stoffe non tessute:	
	----- maschere facciali di protezione:	
6307 90 98 11	----- maschere filtranti FFP2 e FFP3 secondo la norma EN149 e altre maschere filtranti almeno il 94 % di particelle da 0,3 micron	p/st
	----- altri:	
6307 90 98 13	----- maschere filtranti FFP1 secondo la norma EN149 e altre maschere filtranti almeno l'80 % di particelle da 0,3 micron	p/st
	----- altri:	
6307 90 98 15	----- maschere facciali ad uso medico secondo la norma EN14683 e altre maschere facciali filtranti almeno il 95 % di particelle da 3,0 micron	p/st
6307 90 98 17	----- altri	p/st
6307 90 98 19	----- altri	-
	----- altri:	
6307 90 98 91	----- fabbricati a mano	-
6307 90 98 99	----- altri	-»